Penale Sent. Sez. 5 Num. 24890 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 27/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] n. a [redacted] ([redacted]) il [redacted]

avverso la sentenza del 19/01/2017 del Tribunale di Pescara in funzione di appello

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena e inammissibilità nel resto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Pescara in funzione di giudice di appello, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Pescara con la quale [redacted] veniva condannato alla pena di euro 300,00 di multa, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in data 11 febbraio 2012, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [redacted]

2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto rituale e tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo cinque motivi di seguito riassunti.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza che si limiterebbe, secondo il ricorrente, a richiamare il contenuto della pronuncia del Giudice di pace, senza fornire autonoma motivazione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta travisamento della prova e violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111 Cost. Il ricorrente deduce che le testimonianze dei testi [redacted] e [redacted] non confermano la deposizione della parte lesa, quanto meno rispetto alla circostanza contestata in imputazione (relativa, in particolare, alla frase "*dalla faccia della terra*"); ciò diversamente da quanto sostenuto dal giudice di appello che ha reputato la versione della parte civile confortata dalla deposizione dei testi. Residuerebbe, quindi, per il ricorrente, soltanto la prova della frase "*ti faccio sparire dal condominio*", che non integra minaccia, mancando la prospettazione di un male ingiusto per il destinatario.

2.3. Con il terzo motivo si contesta l'omessa motivazione sul diniego delle generiche.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta difetto di motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione.

2.5. Con il quinto motivo si deduce che il fatto è stato commesso nel febbraio 2012, prima dell'entrata in vigore della legge n. 119 del 15 ottobre 2013, con la quale è stato modificato il regime sanzionatorio per il reato di minaccia. Si denuncia, dunque, violazione di legge posto che la pena massima irrogabile è quella di euro 51,00 di multa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, con esclusione dell'ultimo motivo dedotto, relativo all'illegalità del trattamento sanzionatorio, che deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella specie, ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità, quindi in tale ipotesi, è pienamente ammissibile la motivazione di appello *per relationem* a quella di primo grado, laddove le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Le due pronunce in tale ipotesi, si integrano formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione. Nella specie, poi, il Tribunale non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto alle doglianze proposte con il gravame, con autonoma valutazione fornendo, rispetto alle censure mosse, motivazione esauriente e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia travisamento della prova testimoniale da parte del giudice di appello, senza che il ricorrente si confronti, quanto all'operata valutazione del complesso delle prove dichiarative, con l'argomento, fatto proprio dai giudici di merito, secondo il quale la teste a discarico [redacted], nulla aveva potuto aggiungere in favore della tesi difensiva, posto che la dichiarante aveva affermato che non aveva potuto sentire la discussione tra il [redacted] e la persona offesa [redacted]. Peraltro il lamentato travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore, ove accertato, sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'intrinseca e decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Orbene tale grado di decisività non si rileva, né viene esplicitato nel ricorso, con riferimento alla denunciata erronea valutazione del contenuto delle deposizioni dei testi [redacted] e [redacted] i quali, anzi, anche secondo la prospettazione del ricorrente, non avrebbero sconfessato il contenuto di una delle frasi denunciate dalla parte lesa e contenuta nella contestazione, secondo la quale il [redacted] aveva detto al [redacted] che lo avrebbe fatto sparire dal condominio. Si tratta di condotta dall'evidente ed incisiva portata minacciosa, riconosciuta, correttamente, dal giudice di appello, avendo l'imputato prospettato un male ingiusto, idoneo senz'altro a determinare turbamento psichico nel destinatario, tenuto conto delle complessive circostanze di tempo e luogo in cui si collocano i fatti (la minaccia si colloca nel corso di una discussione tra le parti, dovuta al fatto che l'imputato aveva ostacolato, secondo la parte civile, l'uscita della vettura della parte lesa dalla stradina condominiale, avvenuta anche alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presenza dei testi [redacted] e [redacted] che, dal balcone, di casa della [redacted] avevano assistito alla scena: cfr. sentenza di primo grado)

3.3. Quanto al terzo e quarto motivo gli stessi sono inammissibili posto che denunciano difetto di motivazione relativamente al diniego delle generiche ed al beneficio della non menzione, punti della decisione non investiti da specifici motivi di gravame.

4. Tanto premesso, va rilevata l'eccepita l'illegalità della pena irrogata dal primo giudice, confermata nel provvedimento impugnato, in quanto determinata in misura superiore al massimo edittale, tenuto conto della data di commissione del reato, con la conseguenza che essa deve essere ricondotta alla soglia di legge. La pena inflitta, infatti, è illegale, a causa di una statuizione *ab origine* contraria all'assetto vigente al momento della consumazione del reato in relazione alla misura della sanzione; sicché detta illegalità va rimossa imponendosi l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente a tale aspetto, con rideterminazione della pena irrogata in quella di euro 51 di multa, tenuto conto del limite edittale massimo previsto per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. all'epoca della consumazione del reato e, in ogni caso, dei limiti edittali minimi sanciti dall'art. 24 cod. pen.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in euro 51,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 27/02/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale